

Art. 2.

Al fine di sostenere, nell'attuale congiuntura economico-finanziaria, il finanziamento per l'acquisto di autoveicoli, motoveicoli e veicoli commerciali, SACE S.p.A., a condizioni di mercato, può:

a) assicurare e garantire i rischi connessi ai finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni, per l'acquisto degli autoveicoli, motoveicoli e veicoli commerciali indicati dall'art. 1 del decreto-legge n. 5/2009;

b) riassicurare e coassicurare le polizze assicurative rilasciate da imprese di assicurazione, autorizzate all'esercizio del ramo di cui all'art. 2, comma 3, n. 14, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, a copertura dei rischi connessi ai finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni per l'acquisto degli autoveicoli, motoveicoli e veicoli commerciali indicati dall'articolo 1 del decreto-legge n. 5/2009.

Art. 3.

SACE S.p.A., nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria e di quanto previsto dal proprio statuto, nonché nei limiti degli impegni assumibili annualmente con garanzia dello Stato ai sensi della legge di approvazione del bilancio previsionale dello Stato, definisce, in base alle proprie regole di governo, le modalità operative relativamente a quanto previsto nei precedenti articoli 1, e 2, tenendo comunque conto dell'esigenza di sostenere i crediti all'esportazione.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti Organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2009

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 2009

Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 3
Economia e finanze, foglio n. 380

09A07728

DECRETO 19 maggio 2009.

Disciplina delle modalità di attuazione dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, concernente la certificazione di crediti, da parte delle regioni e degli enti locali debitori, relativi alla somministrazione di forniture o di servizi.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie,

lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale», (di seguito decreto-legge n. 185/2008);

Visto, in particolare, l'art. 9, comma 3-bis, del citato decreto-legge n. 185/2008, che prevede quanto segue: «Per l'anno 2009, su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le regioni e gli enti locali, nel rispetto dei limiti di cui agli articoli 77-bis e 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, possono certificare, entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, al fine di consentire al creditore la cessione *pro soluto* a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Tale cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto, a far data dalla predetta certificazione, che può essere a tal fine rilasciata anche nel caso in cui il contratto di fornitura o di servizio in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto esclusa [esclusa] la cedibilità del credito medesimo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», ed in particolare gli artt. 77-bis e 77-ter concernenti il Patto di stabilità interno per enti locali e regioni;

Visto il decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, recante «Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni, in attuazione dell'art. 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208, ed in particolare gli artt. 18 e 19 concernenti, rispettivamente, gli impegni di spesa e il pagamento delle spese delle Regioni;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante Testo Unico degli Enti locali e, in particolare:

gli articoli 182-185 che individuano e disciplinano le fasi di gestione della spesa degli enti locali;



l'art. 191, concernente regole per l'assunzione di impegni e l'effettuazione di spese che prevede, tra l'altro, che «gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria»;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e, in particolare, gli artt. 69 e 70 in materia di cessione dei crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, concernente il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni concernente la riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed, in particolare, l'art. 117 concernente la cessione dei crediti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 con il quale è stato emanato il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (testo A);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante le disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito e, in particolare, l'art. 48-bis, concernente «Disposizioni su pagamenti delle pubbliche amministrazioni»;

Considerato che ai fini della definizione di credito certificabile occorre fare riferimento:

all'impegno di spesa che, sorto a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, determina la somma da pagare, il soggetto creditore, la ragione del credito e costituisce vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità del pertinente capitolo di spesa;

alla liquidazione che costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto;

Dovendosi procedere alla disciplina delle modalità di attuazione del citato art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in modo da assicurare liquidità alle imprese che risultano titolari di crediti riconosciuti o certificati dalle amministrazioni pubbliche debentrici;

Decreta:

Art. 1.

1. I titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle regioni e degli enti locali per somministrazioni, forniture e appalti, possono presentare, entro il 31 dicembre 2009, all'amministrazione debitrice istanza di certificazione del credito, redatta

utilizzando il modello «Allegato 1» al presente decreto, ai fini della cessione del medesimo credito *pro soluto* a banche o intermediari finanziari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il responsabile dell'Ufficio di Ragioneria dell'amministrazione debitrice, nel termine di 20 giorni dalla ricezione dell'istanza, riscontrati gli atti d'ufficio, può certificare, utilizzando il modello «Allegato 2» al presente decreto, che il credito è certo, liquido ed esigibile, ovvero può rilevare l'insussistenza o l'inesigibilità dei crediti, dandone tempestiva comunicazione all'interessato. Le regioni e gli enti locali assoggettati al patto di stabilità interno devono indicare nella certificazione il periodo temporale entro il quale procederanno al pagamento in favore delle banche e degli intermediari finanziari dell'importo certificato e le relative modalità, nel rispetto dei limiti consentiti dagli articoli 77-bis e 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

3. Prima di rilasciare la certificazione, per i crediti di importo superiore a diecimila euro, il responsabile dell'Ufficio di Ragioneria dell'amministrazione debitrice procede alla verifica prescritta dall'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, secondo le modalità disciplinate dal regolamento di attuazione adottato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40. Nel caso di accertata inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, la certificazione potrà essere resa al netto delle somme ancora dovute.

4. Nel caso di esposizione debitoria del creditore nei confronti dell'amministrazione debitrice, il credito può essere certificato, e conseguentemente ceduto, al netto della compensazione tra debiti e crediti del privato, opponibile esclusivamente da parte dell'amministrazione debitrice.

5. La certificazione del credito costituisce idoneo titolo giuridico ai fini della cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 70, comma 3, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

6. La cessione del credito avviene nel rispetto delle forme previste dall'art. 117 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti Organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 19 maggio 2009

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2009

Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 3
Economia e finanze, foglio n. 221

